COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante
disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA. Atto n. 202 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento,
e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO (Parere approvato)

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 settembre 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Atto n. 202.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che relatori per la I e la II Com-

missione, rispettivamente onorevoli Lattuca e Dambruoso, hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

7

Vittorio FERRARESI (M5S) si augura, preliminarmente, che il Governo, nella predisposizione dello schema di decreto in esame, relativo ad una materia delicata e complessa come quella della genetica, abbia previamente acquisito i necessari elementi informativi ed istruttori presso esperti del settore. Con riferimento ai contenuti del provvedimento in discussione, osserva come i principali profili critici non sono propri dello schema di decreto, ma piuttosto direttamente della legge n. 85 del 2009, che ne ha previsto l'emanazione. In particolare, manifesta perplessità sulla prevista acquisizione di prelievi a persone detenute, che richiederebbe un atto dell'autorità giudiziaria, diversamente da quanto disposto dalla citata legge. Inoltre, a suo avviso, si determina il rischio che siano conservati dati relativi anche a soggetti non condannati né sottoposti a misure restrittive della libertà personale, dal momento che l'ordinamento

italiano prevede una pluralità di formule di assoluzione, alcune delle quali non contemplate dal trattato di Prüm. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia che i deputati del suo Gruppo parlamentare si asterranno dal votare la proposta di parere dei relatori.

Daniele FARINA (SEL), nell'associarsi alle osservazioni del collega Ferraresi, si riserva di effettuare una più ampia riflessione sui contenuti della legge n. 85 del 2009, che presenta, a suo avviso, rilevanti

profili di criticità. Manifesta, inoltre, perplessità in ordine al fatto che nella predisposizione della proposta di parere testé presentata, i relatori non abbiano tenuto in alcun conto i rilievi critici sollevati dal Garante della privacy.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. (Atto n. 202).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e II,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (Atto n. 202);

rilevata l'opportunità di apportare alcune modifiche e integrazioni al provvedimento finalizzate, tra l'altro, a garantire il coinvolgimento del Commissario straordinario del Governo nelle procedure previste dallo schema di decreto in oggetto;

evidenziata, al riguardo, all'articolo 6, comma 1, l'opportunità di sostituire il primo periodo con il seguente: « nei casi di denuncia di scomparsa di una persona formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA e dà contestuale comunicazione al Prefetto competente per il tempestivo e diretto del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988; nonché, all'articolo 9, comma 2, di aggiungere, infine, il seguente periodo: « Dell'esito del raffronto, sentita l'autorità giudiziaria, è data comunicazione al Prefetto competente per il successivo coinvolgimento del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse;

preso atto delle considerazioni, in merito al provvedimento in esame, svolte dal rappresentante del Governo nella seduta delle Commissioni riunite del 24 settembre 2015;

osservato, al riguardo, che, all'articolo 6, comma 8, al fine di chiarire l'equiparazione del Laboratorio centrale a quello delle Forze di polizia per la determinazione delle modalità di conservazione degli elettroferogrammi, sarebbe opportuno aggiungere dopo le parole « Forze di polizia » le seguenti: « e dal Laboratorio centrale »;

rilevato, altresì, che, all'articolo 13, comma 1, in ragione del riconosciuto ruolo del punto di contatto nazionale nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, sarebbe opportuno sostituire le parole da « La polizia giudiziaria » fino a « attraverso » con le seguenti: « La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite »;

sottolineata l'opportunità, con riferimento all'articolo 7, comma 3, di sostituire le parole: « dell'identificazione della persona scomparsa » con le seguenti: « della riconducibilità dei predetti cadaveri e resti cadaverici a persona scomparsa »,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire il primo periodo con il seguente: « nei casi di denuncia di scomparsa di una persona formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA e dà contestuale comunicazione al Prefetto competente per il tempestivo e diretto del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;
- 2) all'articolo 6, comma 8, si valuti l'opportunità dopo le parole: « Forze di polizia » di aggiungere le seguenti: « e dal Laboratorio centrale »;

- 3) all'articolo 7, comma 3, sia valutata l'opportunità, di sostituire le parole: « dell'identificazione della persona scomparsa » con le seguenti: « della riconducibilità dei predetti cadaveri e resti cadaverici a persona scomparsa »;
- 4) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, il seguente periodo: « Dell'esito del raffronto, sentita l'autorità giudiziaria, è data comunicazione al Prefetto competente per il successivo coinvolgimento del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse;
- 5) all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da « La polizia giudiziaria » fino a « attraverso » con le seguenti: « La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite.